

capitolo 3

L'attuazione in Italia del protocollo opzionale alla CRC sulla vendita e la prostituzione di bambini e la pornografia rappresentante i minori

IV. La tratta dei minori

Il Comitato ONU vede con preoccupazione l'elevato numero di bambini vittime di traffico sessuale in Italia. Il Comitato raccomanda che l'Italia: si impegni per prevenire e combattere la tratta di minori per scopi sessuali, in conformità con la Dichiarazione e l'Agenda per le azioni, e l'Impegno globale adottato ai Congressi mondiali contro lo sfruttamento sessuale del 1996 e 2001.

(CRC/C/15/Add.198, 31 gennaio 2003, punti 49 e 50)

La tratta di minori vede coinvolta l'Italia, sia come paese di destinazione finale delle vittime, sia come paese di transito dai paesi dell'Est europeo e del Nord-Africa verso l'Europa centrale e il Nord-Europa.

Il fenomeno della tratta in Italia è strettamente connesso a quello dello sfruttamento sessuale, prostituzione in particolare modo, anche se nell'ultimo decennio si sono affiancate altre forme di sfruttamento quali quello lavorativo, l'accattonaggio, l'adozione illegali. Tuttavia non ci sono dati su questi aspetti del fenomeno, così come è molto difficile avere una stima attendibile dei minori vittime di tratta nel nostro Paese, anche perché le vittime di tratta sono difficili da individuare, c'è una carenza di comunicazione tra le istituzioni che operano nel settore e una disomogeneità nelle procedure di volta in volta applicate. Le uniche statistiche disponibili sono quelle elaborate dal Dipartimento delle Pari opportunità, sulla base dei permessi di protezione speciale accordati in base all'art. 18 del D.Leg. 286/1998.

Sembra comunque assodata l'esistenza di organizzazioni criminali dell'Est europeo, che operano in *network* anche con organizzazioni di altri paesi, dedite al traffico di persone, minorenni inclusi.

Si segnalano due percorsi tra le principali rotte della tratta:

- ▶ il primo a opera soprattutto della malavita ucraina e le vittime provengono dall'Ucraina, dalla Russia, dalla Moldavia, dalla Bulgaria e dai paesi baltici. L'ingresso in Italia avviene principalmente attraverso il confine con la Slovenia, nel territorio compreso tra le province di Trento e Trieste;
- ▶ l'altro canale, gestito dalla malavita albanese, riguarda vittime di nazionalità albanese o di altri paesi dell'Est europeo. In questo caso l'ingresso in Italia avviene via mare, ed ha come porti di partenza soprattutto Durazzo e Valona, e le città di Brindisi, Lecce e Bari come prima tappa italiana.⁴⁴

Si segnala l'esistenza anche di altri percorsi, in continuo sviluppo, principalmente dalla Romania⁴⁵.

Desti preoccupazione il problema dell'identificazione delle vittime di tratta, in particolare la tendenza a confondere i minori vittima di tratta con i minori stranieri non accompagnati, dato che alle due fattispecie corrispondono tipologie normative diverse, e quindi misure di protezione differenti. I minori vittime di tratta godono della protezione accordata dall'art. 18 della Legge 286/1998, mentre i minori stranieri non accompagnati ricadono sotto le previsioni restrittive della Legge 189/2002.

Molto importante in materia è stata l'emanazione della Legge 228/2003, che conferma la volontà dell'Italia di recepire le disposizioni contenute nella Decisione Quadro 2002/629/JHA del Consiglio Europeo, del 19 luglio 2002, sulla lotta al traffico di esseri umani, prevedendo l'inasprimento delle pene nel caso di tratta di minori, il principio di extraterritorialità, la protezione speciale del minore sia durante che al di fuori del procedimento, una maggiore flessibilità delle indagini. La Legge 228/2003, però, presenta delle criticità che rischiano di inficiarne notevolmente l'impatto. Per quanto concerne le fattispecie di reato, infatti, si rileva che:

- ▶ per la sussistenza del reato di riduzione in schiavitù, il nuovo art. 600 introdotto dalla Legge 228/2003 richiede, oltre allo stato di schiavitù, quello di soggezione, spesso molto difficile da provare, soprattutto se la vittima è un minore. Occorre quindi un'interpretazione estensiva della norma, che permetta di riconoscere lo stato di assoggettamento anche laddove vi siano sporadici casi di libertà della vittima, se è comunque privata del suo libero arbitrio. Del resto, il fenomeno del traffico di esseri umani si è modificato nel tempo, ed è più difficile ravvisare l'esistenza di una

European Project – STOP II Programme – ENACT (*Establishing a European Network Against Child Trafficking*), Save the Children, marzo 2004.

⁴⁴ Rotta Baltica: dalle regioni interne della Russia in traghetto verso i paesi scandinavi, rotta Est europeo: attraverso la Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca, rotta centro Europa: passando dall'Austria e dall'Italia attraverso la rete autostradale, rotta dai balcani non più soltanto attraverso la Puglia ma anche con arrivo ad Ancona tramite traghetti, rotta africana: non più dal Marocco e dall'Algeria ma ora anche dalla Libia. Si registra anche un incremento di minori e giovani donne provenienti da Lagos e Benin City (Nigeria) che usano le normali linee aeree verso Milano, Roma, Parigi, Londra. Fonte: Convegno organizzato da Terre des Hommes Italia «La legge contro il traffico di esseri umani: parlano le Procure» – 27 Novembre 2004 Roma.

⁴⁴ Rapporto ENACT «A Report on Child Trafficking in Bulgaria, Denmark, Italy, Romania, Spain and United Kingdom», Final publication of the

capitolo 3

L'attuazione in Italia del protocollo opzionale alla CRC sulla vendita e la prostituzione di bambini e la pornografia rappresentante i minori

condizione di effettiva soggezione, perché si ricorre molto meno alla segregazione ed alla violenza fisica. Il controllo via telefono cellulare, per esempio, permette di mantenere la vittima di traffico sotto controllo, pur lasciandole, di fatto, qualche spazio di movimento;

- il vecchio art. 601, limitando il riconoscimento del reato di tratta di minore alle ipotesi in cui questo era finalizzato unicamente allo sfruttamento della prostituzione, ha reso necessaria la costruzione di una solida giurisprudenza che ne ampliasse la portata. Il nuovo art. 601 presenta oggi diversi ed altrettanto delicati problemi interpretativi. Infatti, pur avendo ampliato la fattispecie anche ai casi in cui il reato sia perpetrato per finalità diverse dallo sfruttamento della prostituzione, tuttavia ha paradossalmente reso più complessa la configurabilità del reato a danno di minore.

Nella vecchia norma infatti, «Chiunque commette tratta o chiunque fa commercio di minori...» era punito con la reclusione da 6 a 20 anni e quindi la minore età della vittima era, di per sé, elemento sostanziale del reato.

Oggi invece, quand'anche il reato sia perpetrato ai danni di un minore, perché la condotta sia punibile occorre la sussistenza di molti altri elementi, quali la schiavitù e soggezione di cui all'art. 600, che, come si è detto, è molto difficile da provare, soprattutto se a danni di minore. In sostanza, quindi, nel nuovo art. 601 la minore età non è più elemento sostanziale della fattispecie bensì mera aggravante. Pur nella sua maggior ampiezza, quindi, la nuova norma rischia di rendere più complessa di prima la perseguibilità del reato di tratta a danno di minore.

Per quanto concerne la **giurisdizione** la Legge 228/2003 prevede l'attribuzione ai tribunali e non più alla Corte d'Assise della giurisdizione del reato di tratta, e dunque semplifica e velocizza il giudizio.

Infine riguardo i **nuovi meccanismi di indagine** si evidenzia che se da un lato, l'aver riconosciuto alle Direzioni Distrettuali Antimafia (DDA) la competenza ad indagare i reati di cui agli art. 600, 601 garantisce la possibilità di un coordinamento internazionale delle forze di polizia permettendo di ricostruire le origini di una fattispecie criminosa, anche quando essa affonda le sue radici all'estero, dall'altro comporta dei problemi oggettivi di coordinamento tra le DDA e le procure ordinarie. Le DDA, infatti, sono divenute competenti del reato di tratta, ma non di tutti quei reati «cornice» che spesso si legano al primo (per es. l'immigrazione illegale), per i quali la competenza

permane alle procure ordinarie. La spaccatura tra le diverse competenze comporta la possibile interruzione delle indagini, con relativo trasferimento del fascicolo alla procura di volta in volta competente, ogni qualvolta si scopra la connessione del reato indagato con altri per i quali non sussiste la competenza di indagine, con conseguenti duplicazione degli sforzi e prolungamento delle indagini.

A questi problemi di carattere tecnico si aggiunge in Italia la mancanza di un organismo referente e responsabile a livello nazionale per la raccolta dei dati ufficiali esistenti su tutto il territorio italiano in materia di tratta di persone, quindi anche di minori, come risulta dalla valutazione espressa da alcune tra le procure italiane più attive nella lotta al traffico di esseri umani⁴.

Si segnala, infine, come l'art. 12 della Legge 228/2003 prevede l'istituzione di un Fondo Anti-Tratta per il finanziamento di programmi di assistenza ed integrazione sociale delle vittime. Tuttavia tale fondo non dispone ancora delle risorse finanziarie necessarie per essere operativo.

Il Gruppo di Lavoro raccomanda:

- la ratifica del Protocollo di Palermo (Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, 2000, Palermo);
- l'adozione di procedure per identificare i minori vittime di tratta, in collaborazione con i paesi di provenienza, tenendo in debita considerazione il fatto che in molti di questi paesi non esiste un'anagrafe e che alcuni di questi minori sono resi ancora più vulnerabili dal non essere mai stati registrati;
- il finanziamento del Fondo AntiTratta con le risorse previste dall'art. 12 della Legge 228/2003.

⁴ Fonte: Convegno organizzato da Terre des Hommes Italia «La legge contro il traffico di esseri umani: parlano le Procure» – 27 Novembre 2004 Roma.